

FAQ Fase due	DOMANDE	RISPOSTE
	<p>Gli enti di gestione delle case popolari (che avevano fatto scheda B) possono fare domanda per abitazioni con affittuari?</p> <p>Istituto diocesano per sostentamento del clero (che aveva fatto scheda B) può presentare domanda per abitazioni in affitto di cui è proprietario?</p> <p>Per la canonica come abitazione del parroco, può essere presentata domanda?</p>	<p>No, se trattasi di Enti pubblici.</p> <p>Se trattasi di enti di diritto privato, procederanno alla presentazione della domanda come seconda casa.</p> <p>Se la proprietà dell'abitazione è di una società con scopo di lucro, si deve presentare domanda per le attività produttive.</p> <p>Per la canonica, in quanto non di proprietà del parroco, potrà essere riconosciuto un contributo per seconda casa.</p>
	<p>Chi aveva già una perizia, deve rifarla con il modello A2 oppure può utilizzare quella già fatta (e pagata)?</p>	<p>Deve solamente integrarla per le parti mancanti.</p>
	<p>La frana a valle di una casa (5 metri dall'edificio) può essere ammissibile a contributo?</p> <p>Una ipotesi simile, quella del muro di sostegno a valle della abitazione, che garantisce la sua stabilità, anche se a distanza dalla stessa, è ammissibile?</p> <p>In generale le pertinenze sono escluse se si configurano come unità strutturali distinte rispetto all'unità abitativa (garage posto in locale attiguo alla casa)?</p>	<p>No in entrambi i casi.</p> <p>Le strutture separate dall'edificio principale sono escluse.</p>
	<p>I beni mobili sono ammissibili solo se c'è un danno anche all'immobile? Oppure</p>	<p>Sono ammissibili a prescindere. Nessuna documentazione da allegare</p>

	<p>sono ammissibili anche a prescindere?  Anche se il contributo viene calcolato in modo forfettario, è necessaria l'allegato A5 con i documenti di spesa allegati (esempio: il contributo a vano è 300 euro, se ho scontrini/ricevute per 200 euro che si fa?)</p>	
	<p>I beni mobili sono riferiti a immobili distrutti o allagati (punto 3.8). e per i danni dal vento (evento marzo 2015)?  Si considerano tali anche le tende da sole o tettoie portate via appunto dal vento?</p>	<p>Tali tipologie non rientrano tra quelle ammesse a contributo</p>
	<p>La marca da bollo è davvero necessaria su questi moduli che sono domande di contributo per danni da calamità?  Se si, per quale importo?</p>	<p>Si. Importo di euro 16, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642</p>
	<p>La regolarità urbanistica/edilizia è oggetto di dichiarazione da parte del richiedente e anche da parte del tecnico in perizia.  Poiché il comune procederà al controllo a campione delle domande e non delle perizie, quale delle due dichiarazioni è quella prevalente?</p>	<p>Il Comune deve controllare l'intera documentazione a corredo, di cui fa parte integrante la perizia. Vale la domanda a cui deve essere allegata la perizia.</p>
	<p>Se un privato ha avuto la casa danneggiata da più eventi, somma i danni?</p>	<p>Si se dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere riparato ogni volta.</p>
	<p>Il controllo del comune ai sensi del punto 15.1 è sulla domanda e dichiarazione</p>	<p>E' su tutto.  Il cittadino deve produrre attestazione di</p>

	<p>sostitutiva del privato o anche sulla perizia? L'allegato A.5 va compilato in parte dal cittadino? Come è possibile verificare se e quanto è l'importo dei contributi assicurativi? Il comune si attiene a quanto dichiarato dal privato, ma come può fare a controllare la sua dichiarazione?</p>	<p>quanto percepisce (par 9.2 e 9.3) o di quanto non percepisce (par 9.5). A questo si limita il controllo del comune. La Regione provvederà, una volta ottenuti gli elenchi riepilogativi di cui al punto 1.3 dell'all. 1, a sommare l'importo dell'indennizzo assicurativo al contributo determinato ai sensi dei punti 3.3 o 3.5 dell'all. 1 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo (vedi punto 9.1 dell'all.1).</p>
	<p>Nella perizia va allegato lo stato di fatto e lo stato legittimo dell'immobile: quali documenti vanno al riguardo allegati?</p>	<p>La planimetria catastale dell'immobile deve essere allegata, ai sensi delle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell'immobile è come l'immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell'immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi.</p>
	<p>In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda, subentrano gli eredi? Il paragrafo 14 si riferisce solo all'ipotesi di decesso dopo</p>	<p>Applicando in via analogica, quanto previsto dal punto 13.2 dell'allegato 1, qualora ricorrano i presupposti previsti dalle lett. a) e c) del predetto punto, ovvero dal punto 14.1</p>

	la presentazione della domanda	dell'allegato 1, si ritiene che l'erede possa presentare domanda di contributo.
	Scheda B presentata dal padre proprietario dell'immobile; spese di sistemazione sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B e che non aveva in precedenza alcun diritto reale sul bene; la domanda la può fare la figlia? (vedi paragrafo 13)	Applicando in via analogica, quanto previsto dal punto 13.2 dell'allegato 1, qualora ricorrano i presupposti previsti dalle lett. a) e c) del predetto punto, ovvero dal punto 14.1 dell'allegato 1, si ritiene che l'erede possa presentare domanda di contributo.
	Per la delibera che devono fare i comuni per l'avvio del procedimento, nello schema inviato dal dpc è indicato sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, ci può essere solo il parere tecnico? La data conclusiva del procedimento per il comune da indicare nella delibera è il 28 ottobre?	Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull'intera procedura di propria competenza. La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre; la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.
	Ci sono state molte schede B con importo da definire (non indicato per svariati motivi). Come ci si comporta in questi casi? Si escludono? Si prende a riferimento il valore della perizia? Si procede come indicato al punto 12 indicato in maniera particolare per la ricostruzione o delocalizzazione?	Si procede solo nei casi di cui al punto 12. Le altre si escludono.
	Se per alcuni interventi già eseguiti prima dell'avvio della procedura, il privato ha	Debbono essere indicati nella domanda, (vedi all. 1, punto 9) esclusivamente i

	<p>avuto la detrazione fiscale per le spese sostenute, che si fa? Vanno detratte dal contributo attuale?</p>	<p>contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dalla fase 2. Non devono pertanto essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico ovvero per le ristrutturazioni edilizie.</p>
	<p>per l'evento di ottobre 2013 la regione aveva avviato la ricognizione dei danni prima della approvazione della OCDPC 134/2013, secondo le modalità previste dal DPGR 24/2008. In particolare i privati danneggiati avevano segnalato il danno con le apposite schede regionali. Una volta emessa la citata OCDPC, la regione invitò tutti gli enti a non far ripetere la segnalazione da parte dei privati con la scheda B, perché sarebbe stato un inutile aggravio di procedimento. Venne distribuito un modello integrativo della scheda regionale che conteneva gli elementi mancanti rispetto alla scheda B. Il comune in oggetto non ha pertanto la scheda B dei privati danneggiati. Si può far fare comunque la domanda a questi privati?</p>	<p>Se il privato ha adoperato la scheda regionale in sostituzione con l'integrazione, valgono quelle e può fare la domanda. L'importante è che tali schede contengano gli elementi essenziali previsti dalla scheda B.</p>
	<p>Natura giuridica, modalità, forma e liquidazione del contributo.</p>	<p>Il contributo viene erogato in forma di finanziamento direttamente da parte dell'istituto di credito convenzionato individuato dal beneficiario, cui quest'ultimo</p>

		<p>cede il proprio credito d'imposta. Tale procedura opera sia nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, sia qualora non siano ancora stati avviati. In tale ultimo caso l'erogazione della quota parte del contributo avverrà per stato di avanzamento dei lavori. Il finanziamento è previsto con oneri a carico dello Stato e nessuna somma verrà richiesta al cittadino, fatti salvi i casi di revoca del contributo. Le modalità per la formalizzazione dei contratti con gli istituti di credito e per l'erogazione del finanziamento sono in corso di definizione e verranno definiti con apposita convenzione e decreti del ministero dell'economia e della finanze, come previsto dal comma 423 della legge 208/2015. Il contributo è calcolato secondo le percentuali e i tetti massimi previsti dalla OCDPC 385/2016</p>
	<p>È possibile considerare come utilmente prodotta una Scheda B pervenuta presso il Comune oltre il termine assegnato dall'allora Commissario delegato?</p>	<p>Si ritiene di poter fornire una risposta positiva, purché la scheda B sia pervenuta al Comune in data anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016.</p>
	<p>Fornire la definizione di "collabente"</p>	<p>Nell'ambito delle categorie catastali, la categoria <b>F/2</b> - "<i>Unità collabenti</i>", riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il</p>

		tetto crollato
	Sono ammissibili i danni alle taverne?	<p>I danni subiti alle taverne che costituiscono parte dell'abitazione, sia essa principale o di altra natura, sono ammissibili se conformi alla normativa urbanistica ed edilizia.</p> <p>Se invece sono da considerarsi pertinenze sotto il profilo catastale sono da ritenersi ammissibili soltanto se ricomprese nella medesima unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione.</p> <p>In ogni caso tali vani non vanno computati per il contributo per i beni mobili.</p>
	Sono ammissibili le parti comuni di un fabbricato in cui vi è la presenza di almeno una abitazione principale ed il resto è di proprietà di un'impresa?	<p>Sono ammissibili a contributo i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché costituito, alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva anche da almeno una unità abitativa principale o non, di proprietà di una persona fisica.</p> <p>Qualora l'intera proprietà sia di un'impresa il contributo non è ammissibile</p>
	Le spese per il ripristino dei danni agli immobili situati in aree golenali sono ammesse a contributo?	<p>In linea generale, possono essere ammesse a contributo le spese per il ripristino o la delocalizzazione di edifici realizzati in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia. Nel caso di specie, e qualora non ricorrano le cause di</p>

		<p>esclusione di cui al punto 5 dell'allegato 1, potrà essere riconosciuto il contributo per tali immobili, purché nei relativi atti di concessione (o equivalenti) non vi sia una rinuncia espressa del privato al riconoscimento di un eventuale contributo in caso di danni da eventi calamitosi.</p>
	<p>Sono ammissibili a contributo i danni alle gradinate di accesso?</p>	<p>Sono ammissibili a contributo nella misura in cui sono strutturalmente connesse alla struttura dell'abitazione, in analogia al punto 3.2.2 (montascale), salvo ricorra l'ipotesi di cui al punto 5.1 lett. b).</p>
	<p>Sono ammissibili gli interventi di contenimento delle scarpate?</p>	<p>Trattandosi di danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, gli interventi di contenimento delle scarpate non sono ammissibili</p>
	<p>Sono ammissibili gli adeguamenti dovuti per legge non indicati in scheda B?</p>	<p>Gli adeguamenti dovuti per legge sono ammissibili concorrono alla quantificazione complessiva del danno ammissibile e devono essere evidenziati specificamente nel computo estimativo della perizia. Il contributo concedibile sarà in ogni caso quello minore tra quanto rilevato in perizia e quanto riportato nella scheda B</p>
	<p>Per le perizie già redatte è possibile l'integrazione?</p>	<p>Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l'integrazione al fine di acquisire tutti gli</p>

		<p>elementi previsti nello schema di perizia di cui all'Allegato A2.</p> <p>Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l'istruttoria.</p>
	Nella perizia, è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?	Si.
	Il perito può essere il tecnico comunale?	Nel ricordare che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, si ritiene che la risposta debba essere negativa, al fine di prevenire eventuali situazioni di conflitto d'interessi con i doveri d'ufficio.
	<p>Si chiedono precisazioni in merito alla documentazione da allegare alla perizia asseverata, ai sensi dell'Allegato 1, punto 10.1 lett. h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2).</p> <p>In particolare, si chiede se ci si riferisca alle planimetrie catastali o se il tecnico debba eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure se sia sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati.</p>	<p>La planimetria catastale dell'immobile deve essere allegata, ai sensi delle disposizioni richiamate.</p> <p>Lo stato di fatto dell'immobile è come l'immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell'immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi</p>
	Se un amministratore di condominio ha fatto domanda ( o, invece, ha presentato la Scheda B?) per le parti comuni ma anche	Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda è presentata dall'amministratore condominiale, secondo le

	<p>per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per presentare la domanda?</p>	<p>modalità indicate al punto 6.5 dell'Allegato 1 all'OCDPC 385/2016.</p> <p>La domanda di ammissione a contributo per la singola unità abitativa, deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell'Allegato 1 all'OCDPC 385/2016, fatte salve le fattispecie particolari disciplinate al paragrafo 6 del citato allegato.</p>
	<p>Come ci si deve regolare nell'ipotesi in cui esiste il credito di imposta?</p>	<p>Debbono essere indicati nella domanda, (vedi all. 1, punto 9) esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dalla fase 2. Non devono pertanto essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico ovvero per le ristrutturazioni edilizie.</p>
	<p>Definire il caso di soggetto che sta costruendo la sua prossima abitazione principale ma abita in affitto o proprietà in altra abitazione. Va riconosciuto il danno alla casa in costruzione?</p>	<p>E' ammissibile a contributo, in percentuali diverse, solo l'istanza relativa all'abitazione principale o destinata ad abitazione diversa, del soggetto richiedente con riferimento al momento dell'evento.</p> <p>In particolare, sono esclusi dal contributo i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano in corso di costruzione</p>
	<p>Come si deve procedere?</p>	<p>La domanda non è chiara; ovviamente la domanda deve essere presentata dal</p>

		<p>proprietario ma non vi è alcuna connessione tra il riconoscimento del contributo e un'eventuale sospensione del mutuo.</p>
	<p>Quali sono i controlli demandati ai Comuni?</p>	<p>I controlli sono quelli previsti dal punto 15 dell'Allegato 1 alla OCDPC 385/2016. Si tratta di controlli a campione, nella misura non inferiore al 20 % delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.</p> <p>Nel caso di un elevato numero di domande, si rinvia al punto 15.2 del citato Allegato alla OCDPC 385/2016.</p>
	<p>La scheda B fa riferimento al danno di un fabbricato che a quell'epoca non risultava abitazione principale per "incapacità della proprietaria". Oggi, il fabbricato è di proprietà di uno dei figli dell'allora proprietaria, che ha lì stabilito la propria residenza. Si chiede se il contributo debba essere calcolato nella misura del 50% o 80%?</p>	<p>Dipende se al momento della ricognizione dei fabbisogni l'immobile risultava abitazione principale del soggetto o meno. La richiesta necessita un approfondimento.</p>

	<p>L'attuale proprietario che ha acquistato l'immobile dopo l'evento del 2014 e quindi non ha presentato la scheda B perché l'aveva presentata il precedente venditore, può presentare la domanda di contributo ai sensi di questa Ordinanza? Inoltre la domanda va in bollo? Non ci sono indicazioni puntuali sull'allegato 1 ma sullo stampato che ci avete consegnato c'è lo spazio dedicato.</p>	<p>In analogia al punto 13 dell'allegato 1, si ritiene che il nuovo proprietario non possa presentare la domanda di contributo, salvo che ricorrano i casi di cui al punto 13.2. Deve essere apposta marca da bollo da 16 euro, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.</p>
	<p>quale Prezziario Regionale è da utilizzare per la redazione dei computi metrici da allegare alle perizie di stima dei danni? Quello vigente all'epoca dell'evento o vigente oggi?</p>	<p>Il prezziario in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.</p>
	<p>i danni prodotti su un muro di contenimento (quindi non di recinzione della proprietà) che permette l'accesso al fabbricato residenziale di cui è pertinenza è ammissibile al contributo?</p>	<p>no</p>
	<p>i danni causati dalla caduta di un albero (di proprietà dell'Ente) su di un fabbricato, danneggiando la recinzione e parte del tetto, sono ammessi a contributo?</p>	<p>è ammesso il solo danno al fabbricato se dimostrato il nesso di causalità con l'evento calamitoso.</p>
	<p>chi ha provveduto, dato il lasso di tempo trascorso, ad effettuare gli interventi di ripristino mediante lavori in economia e/o autonomamente (tinteggiature,</p>	<p>no, è in ogni caso necessaria la documentazione; vedi allegato 1, punto 3.1, punto 6.7 e all. a5, ove viene espressamente richiesto di allegare la documentazione di</p>

	<p>sostituzione di pavimenti ecc.) senza poter dimostrare, oggi, la spesa sostenuta, ha diritto ad ottenere il relativo contributo, avendo presentato all'epoca dei fatti la documentazione circa la stima dei danni ("schede B")?</p>	<p>spesa.</p>
	<p>Il mancato appoggio al terreno della fondazione di un fabbricato, a causa dello scivolamento del terreno stesso a seguito dell'evento meteorologico in oggetto, è considerato danno anche se la struttura in elevazione del fabbricato non presenta danni visibili (crepe, etc.)?</p>	<p>dato che il contributo è riconosciuto esclusivamente ai danni al fabbricato, si ritiene che solo qualora vi sia un danno diretto alle fondazioni, sia ammissibile la domanda di contributo</p>
	<p>Un proprietario con la casa danneggiata, pur ricevendo fino al massimo dell'80 della spesa necessaria agli interventi come da perizia asseverata, non è in grado di far fronte al rimanente 20% in quanto nullatenente, senza occupazione e senza la possibilità di finanziamenti/mutui da istituti di credito. Può realizzare gli interventi solo fino all'importo del contributo? Se non possibile, quale può essere l'iter percorribile?</p>	<p>problematica non attinente all'attuazione dell'ordinanza. Non è prevista in ogni caso la copertura integrale del danno subito. La Regione interessata, in piena autonomia, può valutare se provvedere all'integrazione di dette risorse con fondi propri.</p>
	<p>Delega dei comproprietari dell'abitazione distrutta/danneggiata ad un comproprietario". Due grandi fabbricati in comproprietà indivisa (no condominio) siti nel comune di Pievetorina (MC), con 20</p>	<p>occorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'apposito modulo in allegato a3.</p>

	<p>comproprietari da molto tempo hanno nominato in assemblea condominiale un presidente che li rappresenta affidandogli la delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc..</p> <p>E' sufficiente la firma del capo condomino incaricato come sopra citato oppure debbo presentare tutte le 20 deleghe dei comproprietari alla medesima persona?</p>	
	<p>Nel caso di danni alle fondazioni (abbassamento del piano d'appoggio) di un condominio in cui parte dei condomini siano irreperibili o non interessati a chiedere contributi, un privato può chiedere contributi per ripristinare il danno solo nella parte di edificio in cui si trova la sua abitazione senza bisogno della delega?</p>	<p>Si, è previsto dal punto 8.2. dell'all. 1.</p>
	<p>nella compilazione dell'Allegato A1 nella sezione dedicata ai contributi ricevuti, i proprietario degli immobili devono indicare eventuali detrazione fiscale (detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e detrazione fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie) relative ai lavori di ripristino oggetto del contributo?</p>	<p>Debbono essere indicati nella domanda, (vedi all. 1, punto 9) esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dalla fase 2. Non devono pertanto essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico ovvero per le ristrutturazioni edilizie.</p>
	<p>La cifra portata in detrazione fiscale va</p>	<p>Debbono essere indicati nella domanda, (vedi</p>

	<p>detratta dal valore massimo di contributo ammissibile?</p>	<p>all. 1, punto 9) esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dalla fase 2. Non devono pertanto essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico ovvero per le ristrutturazioni edilizie.</p>
	<p>Nel caso di decesso del proprietario dell'immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?</p>	<p>Si, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo.</p>
	<p>Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell'erede?</p>	<p>Si, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi punto 14.1 dell'Allegato 1).</p>
	<p>Se l'erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?</p>	<p>Il punto 14.1. prevede che il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.</p>